



in collaborazione con



Corso di Alta Formazione

“DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA”

Il Concordato nella Liquidazione Giudiziale dalla proposta al giudizio di omologa

Dott. Fabrizio Garofoli

3 maggio 2021

Milano PerCorsi – segreteria@milanopercorsi.it

- Introduzione
- La proposta di concordato
- L'approvazione del concordato
- Il giudizio di omologazione
- Gli effetti del concordato

Il Concordato Fallimentare – Definizione



«Modalità alternativa di componimento del dissesto del fallito, alternativo alla liquidazione dell'attivo, così come proposta dal curatore»

*«Rappresenta un mezzo di **chiusura** alternativo alla procedura fallimentare»*

Il Concordato Fallimentare – Introduzione

- In una **procedura fallimentare** – **non** è una procedura autonoma
- Disciplinato nel Capo VIII Sez. II L.Fall. - Capo VII CCII
- Modalità di «**chiusura**» del fallimento

La Proposta di Concordato art. 124 L.Fall. / art. 240 CCII

Quando: **dopo** il **decreto** che rende esecutivo lo stato passivo
prima del **decreto**, se la contabilità rende possibile
redigere un elenco dei creditori provvisorio

Da chi: uno o più creditori
un terzo
dal **fallito ***, da una società alla quale partecipa o
sottoposta a comune controllo **MA dopo un anno**
dalla dichiarazione di fallimento **ed entro due** dal
decreto che rende esecutivo lo stato passivo

*** Art. 240 CCII –**
ammessa la proposta
del debitore SOLO se
apporta risorse che
incrementino l'attivo
almeno del 10%

Il contenuto della Proposta art. 124 L.Fall. / art. 240 CCII

Può prevedere:

- La suddivisione in **classi** e il **trattamento differenziato**
- La **ristrutturazione del debito**
- La soddisfazione dei creditori attraverso **qualsiasi forma** (azioni, quote, obbligazioni, strumenti finanziari, ecc.)
- La **soddisfazione non integrale dei privilegiati** (Relazione esperto ex art. 124 co 3 L.Fall.)
- Cessioni di beni, accollo o altre operazioni straordinarie
- **Cessione delle azioni** della massa autorizzate dal GD
- **Limitazione dell'impegno del proponente** anche solo nei confronti dei creditori ammessi al passivo

 **Elenco
esemplificativo,
NON tassativo**

La proposta: **un piano** alternativo

Il contenuto della Proposta

Il contenuto degli art. 124 L.Fall. / art. 240 CCII **NON è un elenco tassativo**

- Immissione di **liquidità da parte di terzi** (ad es. contratto di compravendita condizionato all'omologa)
- **Consegna dell'attività ad un terzo** (es. affitto d'azienda a soggetto qualificato e utilizzo del ricavato per i creditori)
- Pegno o ipoteca su **beni di terzi**
- Pegno o ipoteca sui **beni del fallito**
- **Riconsegna dell'attivo al debitore** per la vendita dei beni o la gestione dell'attività
- **Gestione del debitore** sotto vigilanza del Curatore, CdC e autorizzazione del GD
- **Postergazione dei diritti del fallito** al soddisfacimento di altri creditori

Costruire le ipotesi in modo da garantire ai creditori, **in caso di insuccesso, la restituzione del medesimo attivo fallimentare o equivalente**



La Relazione dell'«esperto estimatore»

art. 124 L.Fall. / art. 240 CCII

Art. 124 co 3 L.Fall. : *La proposta può prevedere che i **creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente**, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al **valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale.*

La Relazione dell'«esperto estimatore»

art. 124 L.Fall. / art. 240 CCII

CNDCEC – «LA RELAZIONE GIURATA ESTIMATIVA DEL PROFESSIONISTA NEL CONCORDATO PREVENTIVO E NEL CONCORDATO FALLIMENTARE» 19 febbraio 2009



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

COMMISSIONE NAZIONALE DI STUDIO
"IL DIRITTO FALLIMENTARE DOPO LA RIFORMA"

dott. Franco Michelotti	presidente
dott. Alberto Giolotto	segretario
dott. Massimo Bellantone	componente
dott. ssa Paola Lorenzetti	componente
dott. Roberto Marrani	componente
dott. Armando Mussolino	componente
dott. Antonio Fassanino	componente
dott. Liberio Passarelli	componente
dott. Marcello Follio	componente
dott. Stefano Tedeschi	componente
prof. Massimo Fabiani	esperto
avv. Chiara Micarelli	segretario tecnico

dott.ssa Giulia Pusterla - consigliere nazionale delegato

LA RELAZIONE GIURATA ESTIMATIVA DEL PROFESSIONISTA
NEL CONCORDATO PREVENTIVO E NEL CONCORDATO FALLIMENTARE

Sommario: 1. LA RELAZIONE ESTIMATIVA, QUALE CORREDO DI AMMISSIBILITÀ DEL CONCORDATO PREVENTIVO E FALLIMENTARE CON FALLITA DEL TRATTAMENTO PRELATIZI;
2. IL RUOLO E IL SOGGETTO DELLA RELAZIONE ESTIMATIVA;
3. IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE ESTIMATIVA;
4. I CRITERI DI VALUTAZIONE.

«La funzione della relazione in esame è, pertanto, quella di stabilire indirettamente la misura minima della percentuale di soddisfazione dei creditori prelatizi offerta con il concordato, al disotto della quale la proposta non può essere ammessa. Infatti, stabilito quanto i creditori prelatizi riceveranno in mancanza di concordato, la proposta non può prevedere l'offerta di una percentuale inferiore»

L'«esperto estimatore»

- Figura prevista dall'art. 124 co 3 L.Fall. / art. 240 co 4 CCII (come anche dall'art. 160 co. 2 L.Fall.)
- Requisiti di cui all'art. 67 co 3 lett. d) L.Fall. / art. 358 CCII
- **Designato dal Tribunale** (su istanza del proponente)
- Scopo della Relazione: **Informare** i creditori e il Tribunale **sul «valore di mercato»** effettivamente ricavabile
- *Disclosure* sulle aree a rischio di stima
- Valutazione in **termini assoluti** e non relativi
- Utilizzo di tecniche consolidate nella prassi e nella dottrina
- Il suo giudizio **prescinde** dalla considerazione della **proposta concordataria**

Il valore di «mercato» e il valore di «liquidazione»

- Il valore di «**mercato**» per i beni fungibili. Liberi acquirenti e venditori
- Il valore di «**liquidazione**» e la disciplina concorsuale
- La contraddizione dei due concetti: NON esiste il «mercato delle liquidazioni»
- Il **contesto della vendita** e le ripercussioni sul prezzo: i vincoli procedurali
- Non tutti i beni/ diritti sono valutabili secondo «criteri di mercato» (crediti da risarcimento danni, i crediti in contenzioso (o nei confronti di soggetti insolventi o di procedure concorsuali), i rapporti finanziari, i rami aziendali, le unità produttive, specifici marchi, ecc.)

CNDCEC: rinvio alla «professionalità»

Il valore delle «azioni della massa»

- «azioni di massa» principalmente identificabili con le azioni revocatorie fallimentari e ordinarie azionate dal curatore
- stima di tutti i possibili **incrementi di ricchezza** derivanti dalla loro prosecuzione

La data della stima

- **Non coincide con la data della stesura della Relazione** o una data passata
- Stima del valore «*presumibile e futuro in cui i beni e i diritti verranno realizzati*»
- Necessità di comprendere l'eventuale piano di azione della Curatela
- **Programma di liquidazione**: assumere il **periodo presunto** di realizzazione degli asset

Le ipotesi di liquidazione

- **Modalità di vendita:** artt. 105 e ss. L.Fall. / artt. 214 e ss. CCII
 - Cessione dell'azienda
 - Cessione di rami d'azienda
 - Cessione di beni/rapporti giuridici in blocco
 - Cessione atomistica dei beni
- Diversi **possibili scenari** da considerare
- **Selezione** del più probabile scenario di liquidazione
- Identificazione di **un valore** che permetta di operare il confronto
- Una forbice di valori / valori diversi per diversi scenari **non sarebbero utili** per i creditori e il Tribunale


La Relazione ex art. 124 L.Fall. / art. 240 CCII

Relazione: forma libera, nessuno schema o modello definito dalla legge
Quaderno SAF n. 38: struttura base di riferimento

- 1. la descrizione dell'incarico ricevuto, con l'indicazione dei beni e dei diritti da stimare;*
- 2. la descrizione dei beni e dei diritti stimati;*
- 3. la indicazione dei criteri di valutazione adottati in relazione alle categorie di beni e diritti oggetto di stima;*
- 4. la descrizione delle modalità seguite per la stima dei beni e dei diritti;*
- 5. la data di riferimento della stima;*
- 6. l'attestazione del valore di mercato realizzabile nella liquidazione fallimentare, indicando il valore massimo, presumibile, vale a dire che il valore realizzabile non è superiore ad un determinato importo; valore da intendersi come comprensivo delle eventuali detrazioni per oneri specifici;*
- 7. il giuramento della stima.*

Presentazione ed esame della Proposta

art. 125 L.Fall. / art. 241 CCII



Voto e approvazione del Concordato artt. 127 e 128 L.Fall. / artt. 243 e 244 CCII

Diritto di voto: creditori* indicati nello SP e ammessi provvisoriamente

creditori indicati nell'elenco provvisorio

NO per i privilegiati capienti (salvo rinuncia)

NO coniuge**, parenti, affini, controllanti e

controllate e cessionari dei loro crediti < 1 anno

NO cessionari dopo la dichiarazione di fallimento
(salvo banche e intermediari finanziari)

*** Art. 243 CCII**

anche il
creditore
proponente, se
inserito in
apposita classe

**** Art. 243 CCII**

parte di unione
civile e
convivente di
fatto

Approvazione: maggioranza dei creditori e nel maggior numero di classi
silenzio assenso
variazione di creditori successiva non influisce

Il giudizio di Omologazione art. 129 L.Fall. /art. 245 CCII

Votazione su più proposte: quella con maggior numero di consensi
in caso di parità, quella presentata prima

Omologazione: comunicazione ai creditori e al fallito (R. A/R) *

Opposizioni da chiunque entro 20g < termine < 30g **

Relazione del CdC (in mancanza del GD)

Omologazione

Art. 245 CCII

* anche via PEC

** 15g < termine < 30g

Opposizioni: il Tribunale può omologare ugualmente se ritiene la
soddisfazione > della alternative concretamente
praticabili



in collaborazione con



Corso di Alta Formazione

“DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA”

Esecuzione, risoluzione ed annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale

Dott. Fabrizio Garofoli

3 maggio 2021

Milano PerCorsi – segreteria@milanopercorsi.it



in collaborazione con



- Esecuzione del concordato
- Risoluzione del concordato
- Annullamento del concordato

Gli effetti del Concordato

artt. 130,131,135,136 L.Fall. /artt. 246, 248, 249 CCII

Efficacia del concordato: scaduti i termini per l'opposizione
il **Tribunale**, con decreto, **dichiara chiuso il fallimento** (decreto reclamabile)

Effetti del concordato: è obbligatorio per tutti i creditori anteriori
all'apertura del fallimento
i creditori conservano le loro garanzie vs i terzi

Esecuzione del concordato: GD, Curatore e CdC vigilano
sull'adempimento

La chiusura del Concordato

artt. 137, 138, 141, 142 e ss. L.Fall. /artt. 249, 250, 251, 278 e ss. CCII

Viene eseguito il piano concordatario, le somme dei creditori contestati, condizionali o irreperibili vengono accantonate

Conclusa l'esecuzione, svincolo cauzioni e cancellazione ipoteche

Risoluzione del concordato

Annullamento del concordato

Risoluzione del Concordato art. 137 L.Fall. / art. 250 CCII

- richiesta da ciascun creditore (tranne quelli esclusi dal Proponente)
 - se il proponente non adempie regolarmente
 - se le garanzie non sono costituite
- entro 1 anno dall'ultimo adempimento previsto
- procedimento dinanzi al Tribunale ex art 15 L.Fall.
- la sentenza che risolve il concordato **riapre il fallimento**
- sentenza reclamabile

La risoluzione non si applica se gli obblighi del concordato sono stati assunti dal proponente con liberazione immediata del debitore

Annullamento del Concordato art. 138 L.Fall. / art. 251 CCII

- dal Tribunale, su istanza del Curatore o di qualsiasi creditore

Quando si viene a conoscenza, entro 6 mesi dalla scoperta e non oltre 2 anni dall'ultimo adempimento, che è stato

- dolosamente esagerato il passivo
- sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo

La sentenza **riapre il fallimento**

Reclamabile

Effetti della riapertura del fallimento

artt. 140 e 141 L.Fall. / artt. 252 e 253 CCII

- possono essere riproposte azioni revocatorie già iniziate e interrotte per il concordato
- i creditori anteriori conservano le garanzie e le somme acquisite per effetto del concordato.
Concorrono per il credito originario al netto delle somme già riscosse
- ammesso presentare **nuova proposta di concordato**, ma prima dell'omologa depositate somme o garanzie per l'integrale adempimento